



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente - Relatore
Dott. Gastone ANDREAZZA	Componente

DECISIONE

Premesso:

che la lista "MIC Movimento Italia nel Cuore Storie di Vita Vera", in persona del presentatore/rappresentante Antonietta Valenti, ha proposto, con atto depositato il 2 febbraio 2018, ricorso avverso la decisione in data 30 gennaio 2018 dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Piemonte 2, di esclusione della lista predetta in ragione, tra le altre, della mancata presentazione di candidature in entrambi i collegi plurinominali;

che con il ricorso si lamenta l'errata interpretazione dell'art. 18 *bis*, comma primo, primo periodo del d.P.R. n. 361 del 1957, in ordine alla necessità di presentazione delle candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali, adducendosi che la stessa non

1

2

3

an

4

prevede un calcolo di arrotondamento all'unità superiore quando la cifra di riferimento contiene centesimi inferiori al 50%;

che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale ha depositato le proprie deduzioni;

Considerato:

che va ribadito quanto da questo Ufficio già affermato in altre decisioni (tra le altre, n. 24/RIC/2018), ossia che l'art.18 *bis*, comma primo, primo periodo, del citato d.P.R., è chiaro nel prevedere a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore;

che inoltre tale interpretazione, l'unica consentita dal tenore della disposizione, dato che ammettendo la possibilità di presentare candidati in un solo collegio nel caso in cui la circoscrizione sia composta da due, si arriverebbe a riconoscere la sufficienza del solo 50% anziché di "almeno due terzi", risulta coerente con l'art. 18 *bis*, comma terzo, cit.;

che infatti tale norma prevede che "in ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale";

che il ricorso va, dunque, rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in data 3 febbraio 2018

I Componenti

[Handwritten signatures of the components]

Alberto Cravati

Il Presidente

[Handwritten signature of the President]

Depositato in Segreteria
oggi, 03 FEB 2018 ore 15,20

L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa S. DIACETO
[Handwritten signature]